



CONFINDUSTRIA
VENEZIA

PATENT BOX

DETIASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

Art. 1, commi 37-45 L. 23.12.2014 N. 190 (Legge di Stabilità 2015)

Art. 5 co. 1, D.L. 24.01.2015 N. 3 (Investment Compact)

DM 30.07.2015 (Disposizioni Attuative)

L'AGEVOLAZIONE

La legge di Stabilità 2015 introduce un'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di **Beni Immateriali** o c.d. Intangibles (marchi, brevetti, know how), denominata

PATENT BOX

Consiste in una **tassazione ridotta** a favore delle imprese che sfruttano i risultati prodotti dai propri progetti di Ricerca & Sviluppo

LO SCOPO

Incoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri

Relazione illustrativa al disegno di L. di stabilità 2015:

1. **incentivare la collocazione in Italia** dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere
2. incentivare il **mantenimento** dei beni immateriali in Italia («o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero», cfr. Rel Gov.)
3. favorire l'investimento in **attività di ricerca e sviluppo**: «gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento» (cfr. Rel. Gov., fonte: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013)

GLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE

L'estrema facilità di trasferimento dei beni immateriali da un paese all'altro dell'Unione Europea richiedeva l'introduzione di una legislazione fiscale nazionale **competitiva** con quella degli altri paesi

Stato UE	Caratteristiche principali
Paesi Bassi	Riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. É prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo	Riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. É prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. É prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

(Fonte: relazione L. Stabilità 2015)

SOGGETTI BENEFICIARI

A CONDIZIONE CHE svolgano le attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento o all'accrescimento di valore dei beni immateriali agevolabili, possono accedere all'agevolazione:

- Ø i **titolari di reddito di impresa** a prescindere dalla propria forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati), dalla dimensione e dal regime contabile
- Ø le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con o senza personalità giuridica, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione in Italia alla quale siano attribuibili i beni immateriali agevolabili

SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. art. 3 del DM, non hanno accesso all'agevolazione, le Società assoggettate:

- ∅ a procedura fallimentare
- ∅ alla procedura di liquidazione coatta
- ∅ alla procedura di amministrazione straordinaria

L'esclusione opera dall'inizio dell'esercizio nel quale viene interveniente, la dichiarazione di fallimento, il provvedimento che ordina la liquidazione e il decreto che apre la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali.

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Redditi derivanti dall'utilizzo di:

- opere dell'ingegno
- brevetti industriali
- marchi d'impresa (inclusi quelli commerciali)
- disegni e modelli
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know how)

I beni Immateriali agevolabili non sono solo quelli tutelati in Italia ma anche tutelati in un qualsiasi altro paese estero in base alle norme ivi applicabili

Rilevano anche i beni acquisiti da altri soggetti (ad esempio in licenza)


OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE- segue

ART. 6 DEL DM

- i. Software protetto da copyright
- ii. Brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione
- iii. Brevetti per modello di utilità
- iv. Brevetti e certificati per varietà vegetali
- v. Topografie di prodotti a semiconduttori
- vi. Marchi d'impresa, inclusi quelli collettivi
- vii. Disegni e modelli giuridicamente tutelabili
- viii. Informazioni industriali ed esperienze tecnico-industriali, incluse quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili


LE CARATTERISTICHE

Condizione




Esercizio dell'attività di R&S

Decorrenza



dall'esercizio **2015**

Accesso



per opzione

Durata



5 anni irrevocabile e rinnovabile

Imposte



rileva sia per la determinazione del reddito complessivo imponibile **IRES** o **IRPEF**, che per il calcolo del «valore della produzione netta» ai fini **IRAP**

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI R&S

Per accedere all'agevolazione è necessario aver svolto **attività di R&S** (come definite dall'art. 8 del DM) finalizzate allo **sviluppo**, al **mantenimento** e all'**accrescimento** del valore dei beni immateriali agevolabili

La R&S può essere svolta:

- Ø con attività eseguite **internamente**
- Ø mediante **contratti di ricerca stipulati con società** diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa
- Ø mediante **contratti di ricerca stipulati con Università o Enti di Ricerca e Organismi Equiparati**

LE ATTIVITÀ DI R&S "QUALIFICATE"

- i. la **ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
- ii. la **ricerca applicata**, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; **lo sviluppo sperimentale e competitivo**, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
- iii. il **design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
- iv. **l'ideazione e la realizzazione del software** protetto da copyright;
- v. le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
- vi. le **attività di presentazione, comunicazione e promozione** che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.

(Art. 8 DM 30.07.2015)

LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

A regime è prevista l'esclusione da tassazione del 50% della **QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE (QRA)** derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali: la tassazione Ires e Irap può ridursi sino alla metà

Il beneficio si ottiene attraverso una **VARIAZIONE IN DIMINUZIONE** dal reddito d'impresa

L'agevolazione si applica **gradualmente**:

2015	2016	2017	2018	2019
30%	40%	50%	50%	50%

IL REDDITO DETASSATO

Il **REDDITO DETASSATO**, derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali, corrisponde al 50% (40% o 30%) della **Quota di Reddito Agevolabile (QRA)**


$$\text{REDDITO} = \text{Ricavi fiscalmente rilevanti} - \text{Componenti negativi di reddito}$$

$$\text{QRA} = \frac{\text{COSTI QUALIFICATI}}{\text{COSTI COMPLESSIVI}} \times \text{REDDITO}$$

$$\text{REDDITO DETASSATO} = \text{QRA} \times 50\%$$

IL QUOZIENTE TRA I COSTI

Il rapporto tra COSTI QUALIFICATI (A) e COSTI COMPLESSIVI (B) è calcolato come quoziente tra i seguenti costi fiscalmente rilevanti:



L'EFFETTO DEL QUOZIENTE TRAI COSTI

0

Detassazione assente

Solo R&S addebitata
Intercompany o
acquisto di IP da terzi

RAPPORTO TRA
I COSTI

Detassazione parziale

Presenza di R&S svolta
direttamente o
tramite terzi
indipendenti e oltre il
30% di R&S
Intercompany e
acquisto di IP da terzi

1

Detassazione totale

Solo R&S svolta
direttamente o
tramite terzi
indipendenti e fino al
30% di R&S
Intercompany e
acquisto di IP da terzi

COSTI DI R&S RILEVANTI: PERIODO DI RIFERIMENTO

Per i **primi 3 anni** di applicazione (periodo transitorio) il numeratore e il denominatore del rapporto si calcolano cumulativamente per tutti i beni agevolabili (IP)

Successivamente il calcolo va effettuato per singolo IP

2015	2016	2017	2018	2019
Cumulativo IP			x singolo IP	x singolo IP
• 2012-2015	• 2013-2016	• 2014-2017	• 2015-2018	• 2015-2019

Non rilevano gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e ogni altro costo che non sia direttamente collegato ad uno specifico IP

A regime i costi rilevanti saranno la sommatoria (•) di quelli sostenuti durante **tutta** la vita utile del bene: non è necessario che l'attività di R&S sia svolta nel periodo d'imposta in cui si beneficia dell'agevolazione

TRACCIABILITÀ DEI COSTI DI R&S

Le spese di R&S devono essere direttamente collegate al bene da esse generato

E' necessario istituire un **adeguato sistema rilevazione contabile o extracontabile** (cd. Tracking and Tracing) in grado di estrapolare:

- i costi di R&S riferibili a ciascun bene immateriale
- Il reddito agevolabile derivante da ciascun bene immateriale

Il periodo transitorio consente di iniziare la rilevazione dal 2015 (esercizi solari), al fine di disporre dei dati distinti per singolo IP da utilizzare dal 2018 nel calcolo del rapporto tra i costi

ESEMPIO: periodo d'imposta 2015

	2012	2013	2014	2015	Totale	
Costi di R&S sostenuti direttamente	1.000	2.000	1.000	3.000	7.000	
Costi di R&S vs. terzi per contratti di ricerca	2.000	3.000		1.000	6.000	
Meri riaddebiti Intercompany di Costi di R&S fatturati da terzi		1.000	1.000		2.000	
(A) Costi di R&S	3.000	6.000	2.000	4.000	15.000	A
(B) Costi di R&S Intercompany	1.000	2.000	3.000	1.000	7.000	B
(C) Minore tra B e 30% di A					4.500	C
(D) Costi di R&S Qualificati: A+C					19.500	D
(E) Costi di R&S Totali: A+B					22.000	E
(F) Quoziente D/E					0,8864	F
(G) Reddito ottenuto dal bene agevolato					100.000	
(H) Quota di reddito detassato $G \times F \times 30\%$					26.592	

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IRES E IRAP 2015 = 26.592

PERDITE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI BENI AGEVOLATI

Le norme sin qui approvate **non prevedono una disciplina specifica** per il trattamento di eventuali perdite

Possibili trattamenti:

- deducibilità anche dagli altri redditi soggetti a tassazione ordinaria (regole ordinarie)
- deducibilità nella stessa misura in cui sono tassati i redditi agevolati (art 83 tuir?)

In alternativa, previa modifica della normativa:

- deducibilità dai soli redditi che beneficino dell'agevolazione
- deducibilità anche dagli altri redditi soggetti a tassazione ordinaria con recupero dai successivi redditi oggetto di agevolazione

L'UTILIZZO DIRETTO

Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è obbligatorio concludere un apposito accordo con L'Agenzia Entrate (**Ruling**) al fine di individuare il **Contributo Economico** dei beni agevolati alla produzione del reddito complessivo

Oggetto del Ruling

Determina in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate i componenti positivi di reddito impliciti e i componenti negativi di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene agevolabile

$$\text{Reddito} = \text{Ricavi fiscalmente rilevanti} - \text{Componenti negativi di reddito}$$

IL RULING

La norma originaria faceva riferimento al Ruling di Standard Internazionale previsto dall'art. 8 del DL 30.09.2003

Il Dlgs "Internazionalizzazione" del 14.09.2005 N° 147 ha abrogato il Ruling di Standard Internazionale sostituendolo con la **procedura del nuovo art. 31-ter del DPR 600/73**



- Istanza da presentare al competente Ufficio dell'Agenzia Entrate (AE)
- L'accordo è vincolante per 5 periodi d'imposta decorrenti da quello della sua sottoscrizione
- Un provvedimento del Direttore dell'AE stabilirà le modalità di presentazione e di esercizio del controllo successivo all'accordo

RULING SEMPLIFICATO

Al fine di contenere gli oneri amministrativi, un apposito provvedimento del Direttore dell'AE determinerà una procedura di **RULING SEMPLIFICATO** per le:

- i. microimprese
- ii. piccole e medie imprese

(come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE)


PMI

«...imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.»

(art. 2 DM 30.07.2015)

L'UTILIZZO ESTERNO

Il regime opzionale è accessibile anche ai **Redditi** derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali



I **Ricavi** sono effettivi (royalties determinate contrattualmente per la concessione in uso dei beni immateriali agevolabili)

I **Costi** sono quelli fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti, inerenti i beni immateriali agevolati

Nel caso in cui i Redditi siano realizzati tra società controllate o controllanti la procedura di **Ruling** è facoltativa

L'OPZIONE

L'Opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili

É consentita **A CONDIZIONE** che i soggetti che la esercitano **svolgano le attività di R&S** finalizzate allo **sviluppo**, al **mantenimento** e all'**accrescimento** del valore dei beni immateriali agevolabili, nel periodo d'imposta agevolato e/o in quelli precedenti

Non è necessario esercitare l'Opzione per tutti i beni immateriali

L'OPZIONE IN ASSENZA DI PROCEDURA DI RULING

Anno (*)	Comunicazione dell'Opzione	Decorrenza
2015	Modalità e termini da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate	Dal 2015
2016	Modalità e termini da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate	Dal 2016
Dal 2017 in poi	Indicazione nella dichiarazione dei redditi	Dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione

(*) In ipotesi di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare

L'OPZIONE IN PRESENZA DI PROCEDURA DI RULING

L'Opzione ha efficacia dal periodo d'imposta nel quale è presentata la richiesta di RULING

Fino alla sottoscrizione del Ruling il reddito viene determinato applicando le regole ordinarie

Tuttavia la quota di reddito relativa ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione del Ruling può essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione del Ruling

PLUSVALENZE DELLA CESSIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Sono escluse dalla formazione del Reddito Complessivo a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito in attività di R&S "qualificate", finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento di altri beni immateriali agevolabili à Non costituisce reinvestimento l'acquisto di altri beni agevolabili

In mancanza di reinvestimento nei termini, il reddito del secondo periodo d'imposta successivo alla cessione va aumentato della plusvalenza precedentemente detassata indebitamente

Nel caso di cessione infragruppo è facoltativo attivare la procedura di Ruling

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di operazioni di

Ø Fusione

Ø Scissione

Ø Conferimento di azienda

il soggetto avente causa subentra al dante causa
nell'esercizio dell'opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata dell'opzione che in relazione ai costi rilevanti per il calcolo del rapporto tra "costi qualificati" e "costi complessivi"

DISEGNO DI L. DI STABILITÀ 2016: MODIFICHE IN ARRIVO

Il disegno di legge approvato dal Governo modifica il regime del Patent Box per adeguarsi alle raccomandazioni dell'OCSE

MARCHI D'IMPRESA

Opzione	Condizioni per l'opzione <u>non rinnovabile</u>
Fino al 31.12.2015	Quelle della norma attualmente in vigore
Fino al 30.06.2016	Solo se il marchio è stato prodotto internamente, acquisito da terzi, acquisito infragruppo da società localizzate in paesi con regime fiscale privilegiato per i Marchi
Dal 1° luglio 2016	Non sarà più possibile optare

KNOW HOW

Opzione	Condizioni per l'opzione <u>non rinnovabile</u>
Fino al 31.12.2015	Quelle della norma attualmente in vigore
Fino al 30.06.2016	Solo se il marchio è stato prodotto internamente, acquisito da terzi, acquisito infragruppo da società localizzate in paesi con regime fiscale privilegiato per il Know How
Dal 1° luglio 2016	Solo con specifica certificazione del MISE con limiti di fatturato